SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 196**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 155, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli preceduti dall'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione

Art. 156. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici all'esercizio della professione di tecnico di anestesia e rianimazione, sia mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e specialistiche, sia attraverso lezioni, esercitazioni e tirocini professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di anestesia e rianimazione.

Art. 157. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 158. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto pluridisciplinare di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva dell'Università degli studi di Messina.

Art. 159. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 160. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana;

fisiologia umana;

farmacologia;

anestesiologia;

nozioni di tecnologie biomediche;

tecniche manageriali di un servizio di anestesia e rianimazione;

nozioni di medicina legale;

tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

2° Anno:

rianimazione;

tecniche chirurgiche;

tecnologia per strumentazione di anestesia e rianimazione;

igiene e tecnica ospedaliera applicata;
legislazione sanitaria applicata;
dietologia applicata;
tecniche assistenziali di anestesia e rianimazione.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 161. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza presso l'istituto pluridisciplinare di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva, e in particolare:

nel reparto di rianimazione e terapia intensiva;
nell'ambulatorio di anestesia;
nei laboratori di analisi chimico-cliniche, di ricerca e di informativa;
nelle sale operatorie del Policlinico universitario di Messina.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera della scuola tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 162. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 381

89A3725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'articolo 46, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze economiche e bancarie, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

elaborazione automatica dei dati;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
economia e finanza aziendale;
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
politica economica e finanziaria;

economia monetaria e creditizia;

economia e politica industriale;

economia dello sviluppo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 154

89A3726

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989, n. 296.

Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, nonché l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986;

Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

Capo I

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SINGOLE QUALIFICHE E PROCEDURE DEI RELATIVI CONCORSI

Art. 1.

Disposizioni generali

1. L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici — banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato — ovvero nelle altre forme previste dalla legge.

2. I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilità di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalità di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali.

3. Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonché gli eventuali membri aggiunti a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Qualifiche settima e superiori

1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche settima e superiori possono essere per esami, per titoli ed esami o per corso-concorso, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

2. Il corso-concorso si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 7, commi settimo ed ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e delle ulteriori disposizioni ivi previste.

3. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.

4. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.

5. Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica aventi per oggetto le seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta concerne la risoluzione di quesiti teorico-pratici sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità generale dello Stato.

6. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale (nozioni); statistica; informatica ed organizzazione.

7. Il colloquio comprende inoltre, con diversa gradazione di difficoltà rispetto alla qualifica di accesso, la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.

8. Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 5 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

9. La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato di classi di stipendio inferiore; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.

Art. 3.

Qualifiche quinta e sesta

1. Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, così come integrato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, i concorsi per l'accesso alle qualifiche quinta e sesta sono per esami.

2. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.

3. Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni delle seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta, a carattere pratico o teorico-pratico, può consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio stanodattilografico ovvero nella risoluzione di tests bilanciati aventi per oggetto nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità generale dello Stato.

4. Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni, delle materie oggetto delle prove scritte nonché delle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale; statistica; informatica.

5. Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 3 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6. La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra avvocati dello Stato di classe di stipendio inferiore o procuratori dello Stato alla terza classe di stipendio o impiegati della nona qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.

Art. 4.

Qualifiche terza e quarta

1. Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, i concorsi per l'accesso alle qualifiche terza e quarta sono per esami.

2. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.

3. La prima prova concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni elementari relativi all'ordinamento costituzionale dello Stato e all'ordinamento degli impiegati.

4. La seconda prova, a carattere pratico attitudinale, può consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio dattilografico ovvero in altra prova comunque finalizzata all'accertamento delle qualità necessarie per le attività da svolgersi, secondo le indicazioni del bando di concorso.

5. Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni elementari, delle materie oggetto della prima prova scritta, nonché delle altre materie indicate dal bando di concorso in relazione a specifici profili professionali, ricomprese tra le seguenti: ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, contabilità generale dello Stato, statistica, informatica, archivistica.

6. La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato alla classe di stipendio prima o superiori, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore alla settima; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.

Art. 5.

Seconda qualifica

1. I concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale sono per titoli e prova pratica, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

2. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi sono indicati nel bando di concorso.

3. La prova pratica tende all'accertamento dell'idoneità del candidato, secondo le indicazioni del bando, in relazione alle attività da svolgersi.

4. La commissione esaminatrice è composta a norma del comma 6 del precedente art. 4.

Capo II

DESTINAZIONE DEI VINCITORI

Art. 6.

Concorsi nazionali e regionali

1. Con il bando di concorso su base nazionale o regionale relativo a ciascuna qualifica funzionale i posti possono essere ripartiti tra varie sedi distrettuali. In tal caso ciascun candidato può concorrere per una sede soltanto, salva la facoltà di richiesta espressa di inserimento, in via subordinata, in una seconda graduatoria relativa a diversa sede distrettuale.

2. L'inserimento nella graduatoria per tale seconda sede avviene dopo l'ultimo dei concorrenti per essa risultati idonei e secondo l'ordine determinato dal punteggio conseguito da tutti coloro che, nel valersi dell'anzidetta facoltà, avranno indicato la medesima sede.

3. Esaurite le graduatorie formate per ogni sede, i posti rimasti scoperti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di tutti gli idonei.

Capo III

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 7.

Graduatorie di concorsi precedentemente espletati

1. Ai candidati risultati idonei in concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere conferiti, nel limite del triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e secondo l'ordine di queste, i posti disponibili nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, per le sedi previamente individuate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

2. Il personale anzidetto è collocato in ruolo dopo gli impiegati di cui all'art. 13, comma 4, del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI DI ACCESSO ALLE VARIE QUALIFICHE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO.

Art. 8.

Modalità di accesso alla qualifica superiore

1. Il personale di cui all'art. 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, può accedere alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita mediante procedimento concorsuale riservato consistente nella valutazione del servizio prestato, sulla base degli elementi di cui al successivo art. 11, nonché nell'accertamento dell'idoneità a ricoprire mansioni della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza, sulla base di un esame-colloquio da svolgersi secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, indirizzata all'Avvocato generale dello Stato, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

3. La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento.

4. Nella domanda gli interessati devono indicare:

A) Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

B) Il comune di residenza e l'indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni.

C) La qualifica attualmente ricoperta e la data dalla quale prestano servizio in tale qualifica, nonché l'ufficio presso il quale prestano attualmente servizio.

D) La richiesta di essere ammessi ai procedimenti semplificati di cui all'art. 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.

E) La qualifica funzionale alla quale chiedono di accedere.

5. La firma posta in calce alla domanda stessa dovrà essere autenticata o vistata ai sensi di legge.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. Alle operazioni connesse all'espletamento delle procedure semplificate provvede una commissione nominata con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio. Le funzioni di segretario sono svolte da un procuratore dello Stato.

Art. 11.

Valutazione del servizio

1. Decorso il termine di cui al precedente art. 9, l'avvocato distrettuale provvede a trasmettere le domande presentategli al segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, unendo a ciascuna di esse una relazione sul servizio prestato dal dipendente, nella quale sia in particolare specificato:

a) per gli impiegati appartenenti alle qualifiche sesta e superiori: l'anzianità di servizio nella qualifica posseduta; la qualità del servizo prestato; la capacità organizzativa; il rendimento, la cultura generale e la capacità professionale; l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; i lavori originali elaborati per il servizio; gli incarichi svolti; i corsi professionali superati; le pubblicazioni scientifiche; le qualità morali e di carattere; la stima e il prestigio goduti in ufficio;

b) per gli impiegati appartenenti alla quinta, quarta, terza e seconda qualifica: l'anzianità di servizio nella qualifica posseduta; l'osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio; la qualità del servizio prestato; il rendimento; la cultura generale e la capacità professionale; l'attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; i corsi professionali superati; le qualità morali e di carattere.

2. Per gli impiegati che a decorrere dal 1° gennaio 1980 hanno prestato servizio anche in sedi diverse dall'attuale, la relazione viene integrata dal segretario generale con gli elementi forniti dagli avvocati distrettuali delle sedi nelle quali è stato prestato precedentemente servizio nel periodo anzidetto.

3. Per i dipendenti in servizio presso l'Avvocatura generale, la relazione di cui comma 1 è redatta dal segretario generale.

4. Copia della relazione di cui al commi precedenti viene comunicata a ciascun interessato.

5. L'ammissione alle procedure semplificate per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali viene disposta con provvedimento dell'Avvocato generale.

6. Il segretario generale trasmette le relazioni concernenti gli impiegati ammessi, nonché i fascicoli personali dei medesimi alla commissione di cui al precedente art. 10.

7. La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, alla valutazione dell'anzianità nella qualifica posseduta e del servizio prestato, sulla base degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché degli altri atti di ufficio risultanti dal fascicolo personale di ciascun aspirante. Per la valutazione complessiva dei titoli ogni commissario dispone di dieci punti.

Art. 12.

Esame-colloquio

1. Per l'accesso alle qualifiche settima ed ottava l'esame-colloquio verte sull'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata preparazione giuridica e amministrativa, l'attitudine alla soluzione di quesiti inerenti ai servizi di istituto e il possesso delle doti organizzative e direttive richieste in relazione alla qualifica funzionale alla quale l'aspirante abbia chiesto di accedere.

2. Per l'accesso alle altre qualifiche funzionali, l'esame-colloquio è diretto ad accertare il possesso di nozioni generali giuridico-amministrative, di nozioni generali relative all'attività dell'Avvocatura dello Stato ed il possesso di cognizioni tecnico-pratiche adeguate allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica funzionale alla quale l'aspirante abbia chiesto di accedere.

3. Per l'accesso alle qualifiche sesta e superiori, l'esame-colloquio consiste nell'illustrazione di un argomento, avente ad oggetto le materie indicate rispettivamente nei precedenti commi, reso noto all'aspirante almeno ventiquattro ore prima dell'espletamento della prova.

4. Per la valutazione dell'esame-colloquio ogni commissario dispone di dieci punti. L'esame-colloquio si intende superato ove il candidato abbia conseguito una valutazione non inferiore a ventuno punti.

Art. 13.
Accesso alla qualifica superiore

1. Espletati gli adempimenti relativi all'esame-colloquio, la commissione di cui al precedente art. 10 provvede alla compilazione delle graduatorie riferite a ciascuna qualifica funzionale.

2. A tal fine il punteggio complessivo da attribuirsi a ciascun impiegato è determinato dalla somma dei punti attribuiti per la valutazione effettuata ai sensi del precedente art. 11 e del punteggio riportato all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

3. Le predette graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato gli impiegati utilmente classificati nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 1 e 3 accedono, nel limite dei posti disponibili, alla qualifica funzionale superiore e sono collocati in ruolo con decorrenza dalla scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.

TITOLO III
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14.
Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1989
Atti di governo, registro n. 78, foglio n. 44

ALLEGATO
(previsto dall'art. 9, comma 3)

Schema di domanda
(da redigere possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

Il sottoscritto/a..
nato/a a .... (provincia di..................................)
il .... residente in via .... n..........
c.a.p. .... appartenente alla .... qualifica funzionale dal......
attualmente in servizio presso l'Avvocatura (distrettuale di..............
o generale), chiede di essere ammesso al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, al fine di conseguire l'accesso alla .... qualifica funzionale del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

Data...................................

Firma..

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il D.P.R. 28 maggio 1970, n. 1077, reca: «Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato».

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato».

— La legge 29 marzo 1983, n. 93, è la legge-quadro sul pubblico impiego.

— La legge 11 dicembre 1984, n. 839, reca: «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— L'art. 15 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, è così formulato:

«Art. 15 *(Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale)*. — 1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo;

e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1;

f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera *d)* del comma 1. Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

3. La ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell'art. 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'art. 12.

4. Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione».

— Il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, reca: «Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Il D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, reca: «Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Il D.P.C.M. 10 giugno 1986 reca: «Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali».

— La legge 15 ottobre 1986, n. 664, reca: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato».

— Il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri».

— Il D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, reca: «Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 686/1957 è il seguente: «Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali».

Note all'art. 2:

— Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7, settimo e ottavo comma, della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Le norme di cui all'art. 1, 1) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.

Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accesso alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 664/1986, è il seguente:

«1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

a) agli affari generali e amministrativo-contabili;

b) all'attività professionale».

— Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nella precedenti note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 266/1987, inseriti dall'art. 10 del D.P.R. n. 494/1987, è il seguente:

«Art. 27 *(Ammissione ai concorsi di personale in servizio)*. — 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 28 *(Accesso alle qualifiche IV e VI)*. — 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto».

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 664/1986 si veda nelle precedenti note all'art. 2.

— Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 266/1987 si veda nelle precedenti note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli, che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

— Il D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, reca: «Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

— Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda nelle precedenti note all'art. 4.

Note all'art. 7:

— La legge 22 maggio 1960, n. 520, reca: «Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato».

— La legge 5 aprile 1964, n. 284, reca: «Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 664/1986 è il seguente: «2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore».

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 664/1986 si veda la precedente nota all'art. 8.

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 664/1986 è il seguente: «1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato».

Nota all'art. 14:

Per il titolo del D.P.C.M. 10 giugno 1986 si veda nelle precedenti note alle premesse.

Nota all'allegato:

Per il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 664/1986 si veda la precedente nota all'art. 8.

89G0372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1988.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, per l'esercizio finanziario 1988.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Vista la legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha convertito il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto-legge n. 408 occorre provvedere a versare all'INPS la somma di lire 240.000 milioni per i trattamenti economici previsti dall'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto-legge n. 408;

Ritenuto necessario istituire un nuovo capitolo di spesa nel bilancio della gestione predetta al fine di consentire il trasferimento all'INPS della somma di L. 44.469.442.624;

Accertato che l'avanzo definitivo di amministrazione del Fondo di rotazione per l'esercizio 1987 ammonta a L. 44.469.442.624 e che tale somma deve essere versata all'INPS quale quota parte della maggior somma di lire 240 miliardi sopra indicata;

Accertato che è giacente presso la Tesoreria centrale dello Stato la somma complessiva di L. 32.490.258.511 risultante da versamenti effettuati dalla Commissione delle Comunità europee e da recuperi effettuati su interventi finanziari pregressi;

Considerato che tale somma è destinata all'erogazione di contributi della Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopracitate;

Visto il proprio decreto del 12 maggio 1988 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1988;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il capitolo n. 5123 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione: «Somma da versare all'INPS ai sensi della legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha convertito il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408».

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

Avanzo definitivo di amministrazione	L.	44.469.442.624
Capitolo n. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati dall'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché somme recuperate sui contributi erogati ai medesimi organismi	L.	32.490.258.511
Totale entrate . . .	L.	76.959.701.135

SPESE

In aumento:

Capitolo n. 5123. — Somma da versare all'INPS ai sensi della legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha convertito il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408	L.	44.469.442.624
Capitolo n. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	L.	32.490.258.511
Totale a pareggio . . .	L.	76.959.701.135

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

89A3768

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1989.

Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito delle imposte sui redditi dovute in base a dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 69, che prevede la riscossione mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni di cui al suindicato art. 14;

Tenuto conto che l'art. 16, comma 1, secondo periodo, del richiamato decreto-legge n. 69, prevede che le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe alle aziende di credito, di rilascio delle attestazioni nonché l'esecuzione dei versamenti e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria ed il relativo controllo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro:

Decreta:

Art. 1.

I versamenti delle imposte sui redditi che devono essere effettuati sulla base della dichiarazione presentata a norma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sono regolati, per quanto concerne i versamenti effettuati tramite le aziende di credito, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Per il versamento delle imposte di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I versamenti devono essere effettuati:

a) dal 1° al 30 settembre 1989 in unica soluzione o in ragione del 40 per cento, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 14 del decreto-legge n. 69 sopracitato;

b) nei mesi di aprile e settembre del 1990 e del 1991, per la differenza restante da ripartire in quattro rate uguali, nel caso di primo versamento effettuato in ragione del 40 per cento;

c) entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 15 del citato decreto-legge n. 69, qualora la dichiarazione

stessa venga presentata dagli eredi dei contribuenti ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le aziende di credito devono accettare deleghe conferite tardivamente rispetto ai termini previsti al comma precedente, ma non oltre il mese successivo a quello di scadenza, salva l'applicazione da parte dell'ufficio delle imposte a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

Le aziende di credito non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 4.000.

Art. 3.

L'azienda di credito delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento dal contribuente, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo.

L'attestazione, conforme al modello allegato 1, deve essere redatta in almeno tre copie da ottenere a ricalco dall'atto di delega rilasciato dal contribuente. La prima copia è trattenuta agli atti dell'azienda di credito ai fini degli adempimenti dovuti, mentre le altre due copie sono rilasciate al contribuente per gli ulteriori adempimenti indicati nelle copie stesse.

L'attestazione deve essere contraddistinta da un numero di codice atto ad individuare l'azienda delegata e la dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento.

Art. 4.

Il versamento di cui all'art. 1 da parte delle aziende deve essere effettuato, al netto della commissione spettante, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui provincia ha sede la dipendenza dell'azienda di credito che ha ricevuto la delega, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro.

I versamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia.

Le aziende di credito sono tenute ad indicare nella distinta di versamento di cui al primo comma del presente articolo il proprio «codice versante», utilizzando a tal fine il medesimo codice azienda riportato nelle attestazioni.

I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto al terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

All'atto del versamento, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano all'azienda di credito, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento ed un estratto di essa.

Per le operazioni concernenti i versamenti mediante delega di cui al presente articolo, l'azienda di credito deve tenere specifici conti e conservare in ordine cronologico le copie degli attestati nonché le quietanze o gli estratti dei vaglia del tesoro e le relative distinte di versamento previste al comma 1 del presente articolo.

I predetti documenti devono essere conservati per dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Il Ministero delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza d'entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Art. 5.

L'azienda di credito è tenuta a registrare su appositi supporti magnetici, distinti da quelli di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1982, e successive modificazioni, i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

I supporti devono pervenire al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette entro la fine del sesto mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 15 del decreto-legge n. 69 sopracitato, ed entro la fine del terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini previsti per i mesi di aprile e settembre 1990 e 1991.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di quattordici mesi dalla data di invio dell'originale al centro informativo.

I dati da registrare e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

Le aziende di credito abilitate allo svolgimento del servizio devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo desunto dal «Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale» gestito dall'Associazione bancaria italiana, ed i dati identificativi degli enti incaricati della predisposizione dei supporti.

Nel caso di variazione di alcuno degli elementi indicati nel precedente comma, le aziende di credito devono darne notizia entro venti giorni dalla data di variazione, direttamente al predetto centro informativo.

Art. 6.

Per il controllo e le attribuzioni demandati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie provinciali dello Stato ed alle intendenze di finanza, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1/1

Spazio riservato all'azienda di credito

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154

La Sottoscritta Azienda di credito ______ SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA ______ PROVINCIA (sigla)

dipendenza

Attesta che con DELEGA IRREVOCABILE conferitale in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale:

Versamento in unica soluzione

[9]

Versamento rateale

[8] 40% imposte dovute [1] prima rata [3] terza rata

[2] seconda rata [4] quarta rata

delle imposte sui redditi dovute a seguito della riapertura dei termini, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall'art. 14 del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 aprile 1989, n. 154, da:

CONTRIBUENTE				
COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE	NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENTE IN COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

e da:

CONIUGE				
COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		

a titolo di imposte sui redditi la somma di Lire

(in lettere) ....000 (in cifre)

che si **IMPEGNA** a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione).	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di:

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO (Dipendenza Capofila)

ALLEGATO 1/2

Spazio riservato all'azienda di credito

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154

La Sottoscritta Azienda di credito ______

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)
dipendenza	

Attesta che con DELEGA IRREVOCABILE conferitale in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale:

Versamento in unica soluzione ☐

Versamento rateale

☐ 40% imposte dovute ☐ prima rata ☐ terza rata

☐ seconda rata ☐ quarta rata

delle imposte sui redditi dovute a seguito della riapertura dei termini, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall'art. 14 del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 aprile 1989, n. 154, da:

CONTRIBUENTE

COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno) 1	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE	
RESIDENTE IN — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

e da:

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno) 1	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE	

a titolo di imposte sui redditi la somma di Lire

______ (in lettere) .... .000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di:

DATA (giorno mese anno)	CODICE BANCA — CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

(Da allegare all'esemplare della dichiarazione destinato al Centro di Servizio o Ufficio Imposte; per i successivi versamenti da conservare, per esibire a richiesta dell'Ufficio)

ALLEGATO 1/3

Spazio riservato all'azienda di credito

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154

La Sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

Attesta che con DELEGA IRREVOCABILE conferitale in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale:

Versamento in unica soluzione ☐

Versamento rateale

☐ 40% imposte dovute ☐ prima rata ☐ terza rata

☐ seconda rata ☐ quarta rata

delle imposte sui redditi dovute a seguito della riapertura dei termini, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall'art. 14 del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 aprile 1989, n. 154, da:

CONTRIBUENTE				
COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE	NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENTE IN — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

e da:

CONIUGE				
COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		

a titolo di imposte sui redditi la somma di Lire

(in lettere) ....000 (in cifre)

che si IMPEGNA a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di:

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 5 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD,

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 38.000;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 5500 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Non è ammessa la presenza di labels (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette - Via Mario Carucci, 99 - 00143 ROMA;

azienda o ente: descrizione in chiaro della denominazione dell'azienda o ente che ha predisposto il supporto;

densità di registrazione: 1600, 6250 oppure 38.000 b.p.i.;

data di scadenza;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative alla scadenza considerata;

numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; tutti i dati relativi ad un medesimo versamento ed ai relativi ordini di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle «unità di registrazione» di una medesima azienda su diverse bobine quando le stesse contengano informazioni relative a più aziende.

L'azienda o l'ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 110 caratteri:

1) Record - versamento;

2) Record - riscossione «contabile»;

3) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica» del primo o unico soggetto presente nella delega;

4) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica» del secondo soggetto presente nella delega;

5) Record - riscossione «dati identificativi di società» per le deleghe presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I records di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records - riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

A) *Contenuto della «unità di registrazione».*

Le singole «unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice azienda/codice tesoreria/numero quietanza/progressivo record/tipo record.

Il codice dell'azienda, il codice tesoreria ed il numero di quietanza devono essere riportati invariati su ciascun record costituente la «unità di registrazione».

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record versamento inscrito nel «file»; deve essere incrementato di una unità per i successivi records versamento o riscossione contabile; per i records «anagrafici» (tipo 3, 4 e 5) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferisce.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«unità di registrazione», per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record - versamento: contiene i dati relativi a ciascuna operazione di versamento effettuata presso la competente tesoreria provinciale:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza capofila (5÷8, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha effettuato il versamento corrispondente a quello segnalato all'Amministrazione finanziaria;

c) codice tesoreria (9÷11, 3, D.E.): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (12÷17, 6, D.E.): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (18÷24, 7, D.E.);

f) tipo di record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 1;

g) data del versamento (26÷31, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. È quella trascritta sulla quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

h) importo versato (32÷41, 10, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito al netto della commissione spettante espresso in migliaia di lire;

i) numero di deleghe (42÷47, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Questo valore deve coincidere con la quantità di records-riscossione che seguono il presente record-versamento. Vale zero per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

l) numero dei records anagrafici (48÷53, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella «unità di registrazione»;

m) filler (54÷110, 57, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (5÷8, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde con quello riportato sul documento stesso;

c) codice tesoreria (9÷11, 3, D.E.): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (12÷17, 6, D.E.): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (18÷24, 7, D.E.);

f) tipo di record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 2;

g) data della delega (26÷31, 6, D.E.): è la data espressa in giorno, mese ed anno, in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

h) codice fiscale dichiarante (32÷47, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codici fiscali costituiti da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

i) codice fiscale coniuge (48÷63, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente, contrassegnato sulla delega con dicitura coniuge. In caso di codici fiscali costituiti da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

l) imposta (64÷71, 8, D.E.): importo pagato dal dichiarante, ovvero dal dichiarante e dal coniuge in caso di delega congiunta, al lordo della commissione spettante all'azienda. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

m) numero rata (72÷72, 1, D.E.): identifica il numero della rata contrassegnato dal contribuente sulla delega. Può assumere i seguenti valori:

vale 9 per il versamento in unica soluzione;
vale 8 per il versamento del 40%;
vale 1 per la prima rata del versamento in quattro rate;
vale 2 per la seconda rata del versamento in quattro rate;
vale 3 per la terza rata del versamento in quattro rate;
vale 4 per la quarta rata del versamento in quattro rate;

n) filler (73÷89, 17, D.E.): vale sempre zero;

o) provincia (90÷91, 2, A): sigla della provincia dove ha sede il centro di servizio o l'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

p) ufficio imposte (92÷110, 19, A): denominazione del centro di servizio o dell'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione;

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»; contiene i dati anagrafici della prima o unica persona fisica presente nella delega:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (5÷8, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato nel documento stesso;

c) codice tesoreria (9÷11, 3, D.E.): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (12÷17, 6, D.E.): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (18÷24, 7, D.E.);

f) tipo di record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 3;

g) cognome del primo o unico soggetto della delega (26÷49, 24, A);

h) nome del primo o unico soggetto della delega (50÷69, 20, A);

i) sesso (70÷70, 1, A): vale M o F;

l) data di nascita (71÷76, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

m) comune di nascita (77÷101, 25, A);

n) provincia di nascita (102÷103, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

o) filler (104÷110, 7, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»; contiene i dati anagrafici del secondo soggetto presente nella delega:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (5÷8, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato nel documento stesso;

c) codice tesoreria (9÷11, 3, D.E.): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (12÷17, 6, D.E.): numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (18÷24, 7, D.E.);

f) tipo di record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 4;

g) cognome del secondo soggetto della delega (26÷49, 24, A);

h) nome del secondo soggetto della delega (50÷69, 20, A);

i) sesso (70÷70, 1, A): vale M o F;

l) data di nascita (71÷76, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

m) comune di nascita (77÷101, 25, A);

n) provincia di nascita (102÷103, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

o) filler (104÷110, 7, D.E.): vale sempre zero.

5) Record-riscossione «dati identificativi di società»; contiene i dati identificativi della società o associazione che ha conferito la delega:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (5÷8, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato nel documento stesso;

c) codice tesoreria (9÷11, 3, D.E.): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (12÷17, 6, D.E.): numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (18÷24, 7, D.E.);

f) tipo di record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 5;

g) ragione sociale o denominazione (26÷85, 60, A.N.);

h) filler (86÷110, 25, D.E.): vale sempre zero.

B) *Contenuto di ciascun supporto magnetico.*

L'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1÷4, 4, D.E.): vale sempre zero;

b) codice centro (5÷8, 4, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (9÷9, 1, D.E.): numero progressivo d'invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del centro informativo che ne ha evidenziato gli errori. Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del centro informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (10÷15, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza;

e) numero bobine (16÷17, 2, D.E.): numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle deleghe relative alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (18÷19, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero deleghe (20÷26, 7, D.E.): numero di deleghe registrate sulla bobina;

h) numero di versamenti (27÷31, 5, D.E.): numero totale dei versamenti effettuati in tesoreria (coincide con la quantità di «unità di registrazione» figuranti in ciascuna bobina);

i) numero records anagrafici (32÷37, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nel «file»;

l) numero aziende (38÷42, 5, D.E.): numero di aziende i cui dati sono registrati nella bobina;

m) filler (43÷110, 68, D.E.): vale sempre zero.

89A3767

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 agosto 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 agosto 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 novembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 230

89A3821

DECRETO 18 agosto 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 agosto 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 231

89A3822

DECRETO 18 agosto 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 agosto 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 agosto 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 agosto 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 232

89A3823

DECRETO 18 agosto 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 agosto 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 4 agosto 1989 che hanno disposto per il 16 agosto 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 9 agosto 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,00 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni, a L. 94,17 per i buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e a L. 88,60 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,80 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni, a L. 93,77 per i buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e a L. 87,85 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 233

89A3824

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 agosto 1989.

Ulteriori disposizioni afferenti agli interventi finalizzati allo smaltimento definitivo dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Jolly Rosso, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1989 e all'ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989. (Ordinanza n. 1778/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1989, con il quale vengono individuati nel porto di La Spezia la destinazione della nave «Jolly Rosso» proveniente dal Libano e nella regione Veneto l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti industriali trasportati dalla nave stessa;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1989, n. 32, con la quale sono state emanate disposizioni eccezionali relative alle operazioni di scarico dei rifiuti industriali di cui trattasi e nominati i commissari straordinari *ad acta* per gli interventi relativi;

Considerato che nell'ambito della regione Veneto viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti industriali in argomento;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 1989 e in esito a successive intese il commissario straordinario *ad acta*, presidente della regione Liguria, si è dichiarato disponibile a stoccare nell'ambito della regione Liguria i rimanenti rifiuti industriali;

Visti i telex n. 205/CA in data 26 giugno 1989 del commissario *ad acta* dott. Rinaldo Magnani e n. 108/GAB in data 28 giugno 1989 del commissario *ad acta* dott. Carlo Bernini, relativi alla stima dei costi, dei tempi e delle modalità delle operazioni concernenti lo stoccaggio provvisorio controllato;

Valutata la convenienza dello stoccaggio nell'ambito della regione Liguria sotto il profilo economico e della compatibilità dei tempi di organizzazione dei siti con l'urgenza degli interventi;

Preso altresì atto della urgenza di trasferire presso i siti organizzati e prontamente disponibili nella regione Veneto, un migliaio circa di fusti già scaricati la cui ulteriore permanenza nell'area portuale di La Spezia ostacola il regolare svolgimento delle operazioni sui restanti fusti;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere allo stoccaggio dei rimanenti rifiuti industriali nei siti resi disponibili nell'ambito della regione Liguria;

Visto il piano di smaltimento dei rifiuti industriali di cui trattasi predisposto dal Ministero dell'ambiente;

Ravvisata, inoltre, la necessità, in occasione dell'emanazione della presente ordinanza che contiene ulteriori disposizioni afferenti agli interventi di cui all'ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, di esplicitare che con la nomina in tale sede effettuata, ai commissari straordinari *ad acta* erano conferiti altresì poteri straordinari, alla stregua di quanto la natura stessa delle nomine e dell'attività richiedevano, come peraltro già nella stessa ordinanza di nomina evidenziato in premessa, e alla stregua di quanto in casi analoghi effettuato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il commissario straordinario *ad acta* di cui alla precitata ordinanza, dott. Rinaldo Magnani, provvederà allo stoccaggio provvisorio controllato, da effettuarsi in aree individuate nell'ambito della regione Liguria, dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Jolly Rosso ad eccezione di circa un migliaio di fusti già scaricati dalla nave stessa e destinati ai siti individuati nell'ambito della regione Veneto.

Competono altresì al predetto commissario *ad acta* tutte le attività relative allo smaltimento finale dei rifiuti di cui trattasi.

Art. 2.

La nomina dei commissari straordinari *ad acta* di cui all'ordinanza n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989 è da intendersi effettuata con il conferimento dei poteri straordinari di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Restano salve in quanto compatibili le precedenti disposizioni di cui all'ordinanza n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A3769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Venezie, in Venezia

Con decreto 22 luglio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 23 dello statuto del Mediocredito delle Venezie, in Venezia.

89A3775

Modificazioni allo statuto del Mediocredito della Basilicata, in Potenza

Con decreto 22 luglio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1 e 6 dello statuto del Mediocredito della Basilicata, ente di diritto pubblico con sede in Potenza.

89A3776

Modificazioni allo statuto del Mediocredito dell'Emilia-Romagna, in Bologna

Con decreto 22 luglio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 3, 4 e 10 dello statuto del Mediocredito dell'Emilia-Romagna, in Bologna.

89A3777

Modificazioni allo statuto del Mediocredito dell'Umbria, in Perugia

Con decreto 22 luglio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 e 28 dello statuto del Mediocredito dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

89A3778

N. 153

Corso dei cambi del 9 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364,400	1364,400	1364,45	1364,400	1364,400	1364,40	1364,400	1364,400	1364,400	—
Marco tedesco	719,150	719,150	719,25	719,150	719,150	719,15	719,200	719,150	719,150	—
Franco francese	212,650	212,650	212,70	212,650	212,650	212,65	212,650	212,650	212,650	—
Lira sterlina	2210,500	2210,500	2212,50	2210,500	2210,500	2210,50	2211,400	2210,500	2210,500	—
Fiorino olandese	637,800	637,800	637,90	637,800	637,800	637,80	637,810	637,800	637,800	—
Franco belga	34,353	34,353	34,36	34,353	34,353	34,353	34,354	34,353	34,353	—
Peseta spagnola	11,476	11,476	11,48	11,476	11,476	11,476	11,478	11,476	11,476	—
Corona danese	185,140	185,140	185,05	185,140	185,140	185,14	185,110	185,140	185,140	—
Lira irlandese	1919,900	1919,900	1921 —	1919,900	1919,900	1919,90	1920,300	1919,900	1919,900	—
Dracma greca	8,336	8,336	8,33	8,336	—	—	8,335	8,336	8,336	—
Escudo portoghese	8,594	8,594	8,60	8,594	8,594	8,594	8,593	8,594	8,594	—
E.C.U.	1489,100	1489,100	1489,25	1489,100	1489,100	1489,10	1489,380	1489,100	1489,100	—
Dollaro canadese	1166 —	1166 —	1165 —	1166 —	1166 —	1166 —	1165,900	1166 —	1166 —	—
Yen giapponese	9,805	9,805	9,80	9,805	9,805	9,805	9,805	9,805	9,805	—
Franco svizzero	834,900	834,900	835,50	834,900	834,900	834,90	835,050	834,900	834,900	—
Scellino austriaco	102,147	102,147	102,15	102,147	102,147	102,147	102,150	102,147	102,147	—
Corona norvegese	196,400	196,400	196,25	196,400	196,400	196,40	196,570	196,400	196,400	—
Corona svedese	211,230	211,230	211,25	211,230	211,230	211,23	211,220	211,230	211,230	—
Marco finlandese	319,450	319,450	319,50	319,450	319,450	319,45	319,400	319,450	319,450	—
Dollaro australiano	1046,700	1046,700	1050 —	1046,700	1046,700	1046,70	1047,100	1046,700	1046,700	—

Media dei titoli del 9 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,075
» » » 22- 6-1987/91	89,275
» » » 18- 3-1987/94	74,075
» » » 21- 4-1987/94	73,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,325
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	85,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,975

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/91. . . . 101,400
» » » » 17- 1-1986/91. . . . 99,850
» » » » 1- 2-1984/91. . . . 101,050
» » » » 18- 2-1986/91. . . . 99,575
» » » » 1- 3-1984/91. . . . 100,275
» » » » 18- 3-1986/91. . . . 99,475
» » » » 1- 4-1984/91. . . . 100,450
» » » » 1- 5-1984/91. . . . 100,550
» » » » 1- 6-1984/91. . . . 100,725
» » » » 1- 7-1984/91. . . . 100,400
» » » » 1- 8-1984/91. . . . 100,125
» » » » 1- 9-1984/91. . . . 99,975
» » » » 1-10-1984/91. . . . 100,225
» » » » 1-11-1984/91. . . . 100,350
» » » » 1-12-1984/91. . . . 100,150
» » » » 1- 1-1985/92. . . . 99,200
» » » » 1- 2-1985/92. . . . 98,300
» » » » 18- 4-1986/92. . . . 97,550
» » » » 19- 5-1986/92. . . . 97,750
» » » » 20- 7-1987/92. . . . 98,100
» » » » 19- 8-1987/92. . . . 97,825
» » » » 1-11-1987/92. . . . 97,825
» » » » 1-12-1987/92. . . . 97,925
» » » » 18- 6-1986/93. . . . 95,975
» » » » 17- 7-1986/93. . . . 95,950
» » » » 19- 8-1986/93. . . . 95,325
» » » » 18- 9-1986/93. . . . 95,450
» » » » 20-10-1986/93. . . . 95,525
» » » » 19-12-1986/93. . . . 96,175
» » » » 18-11-1987/93. . . . 95,875
» » » » 1- 1-1988/93. . . . 97,325
» » » » 1- 2-1988/93. . . . 96,975
» » » » 1- 3-1988/93. . . . 96,925
» » » » 1- 4-1988/93. . . . 97,425
» » » » 1- 5-1988/93. . . . 98,475
» » » » 1- 6-1988/93. . . . 98,900
» » » » 1- 7-1988/93. . . . 98,750
» » » » 1- 8-1988/93 98,525
» » » » 1- 9-1988/93. . . . 97,775
» » » » 1-10-1988/93. . . . 98,125
» » » » 1-11-1988/93. . . . 98,350
» » » » 1-10-1987/94. . . . 98,200
» » » » 1- 1-1989/94. . . . 98,100
» » » » 1- 2-1985/95. . . . 95,675
» » » » 1- 3-1985/95. . . . 92,525
» » » » 1- 4-1985/95. . . . 92,525
» » » » 1- 5-1985/95. . . . 93,025
» » » » 1- 6-1985/95. . . . 93,800
» » » » 1- 7-1985/95. . . . 95,400
» » » » 1- 8-1985/95. . . . 93,800
» » » » 1- 9-1985/95. . . . 93,600
» » » » 1-10-1985/95. . . . 94,025
» » » » 1-11-1985/95. . . . 93,950
» » » » 1-12-1985/95. . . . 93,800
» » » » 1- 1-1986/96. . . . 93,850
» » » » 1- 1-1986/96 II . . 98 —
» » » » 1- 2-1986/96. . . . 93,900
» » » » 1- 3-1986/96. . . . 93,150
» » » » 1- 4-1986/96. . . . 92,750
» » » » 1- 5-1986/96. . . . 93,425
» » » » 1- 6-1986/96. . . . 94,675
» » » » 1- 7-1986/96. . . . 94,400
» » » » 1- 8-1986/96. . . . 93,175
» » » » 1- 9-1986/96. . . . 92,950
» » » » 1-10-1986/96. . . . 93,325
» » » » 1-11-1986/96. . . . 93,450
» » » » 1-12-1986/96. . . . 93,425
» » » » 1- 1-1987/97. . . . 93,100
» » » » 1- 2-1987/97. . . . 92,925
» » » » 18- 2-1987/97. . . . 92,975

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1987/97. . . . 93,275
» » » » 1- 4-1987/97. . . . 92,575
» » » » 1- 5-1987/97. . . . 93,375
» » » » 1- 6-1987/97. . . . 94,250
» » » » 1- 7-1987/97. . . . 93,975
» » » » 1- 8-1987/97. . . . 93,200
» » » » 1- 9-1987/97. . . . 94,900

Buoni Tesoro Pol. 9,25% 1- 1-1990. 99,225
» » » 12,50% 1- 1-1990. 100,725
» » » 9,25% 1- 2-1990. 99,125
» » » 12,50% 1- 2-1990. 101,350
» » » 9,15% 1- 3-1990. 98,775
» » » 10,50% 1- 3-1990. 98,975
» » » 12,50% 1- 3-1990. 100,950
» » » 10,50% 15- 3-1990. 98,950
» » » 9,15% 1- 4-1990. 98,525
» » » 10,50% 1- 4-1990. 98,825
» » » 12,00% 1- 4-1990. 100,725
» » » 10,50% 15- 4-1990. 98,900
» » » 9,15% 1- 5-1990. 98,375
» » » 10,50% 1- 5-1990 Q 99,775
» » » 10,50% 1- 5-1990 B 98,700
» » » 10,50% 18- 5-1990. 98,650
» » » 9,15% 1- 6-1990. 98,325
» » » 10,00% 1- 6-1990. 99,475
» » » 10,50% 16- 6-1990. 98,775
» » » 9,50% 1- 7-1990. 98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990. 99,250
» » » 11,00% 1- 7-1990. 98,900
» » » 9,50% 1- 8-1990. 99,025
» » » 10,50% 1- 8-1990. 99,175
» » » 11,00% 1- 8-1990. 98,925
» » » 9,25% 1- 9-1990. 98,425
» » » 11,25% 1- 9-1990. 98,925
» » » 11,50% 1- 9-1990. 99,100
» » » 9,25% 1-10-1990. 97,525
» » » 11,50% 1-10-1990. 99,050
» » » 11,50% 1-10-1990 B 99,050
» » » 9,25% 1-11-1990. 97,400
» » » 9,25% 1-12-1990. 97,475
» » » 12,50% 1- 3-1991. 102,425
» » » 11,50% 1-11-1991. 97,600
» » » 11,50% 1-12-1991. 98,175
» » » 9,25% 1- 1-1992. . 93,950
» » » 9,25% 1- 2-1992. 93,900
» » » 11,00% 1- 2-1992. . . 96,225
» » » 9,15% 1- 3-1992. 93,625
» » » 9,15% 1- 4-1992. . . . . 94 —
» » » 11,00% 1- 4-1992. 95,575
» » » 9,15% 1- 5-1992. 94,175
» » » 11,00% 1- 5-1992. 95,350
» » » 9,15% 1- 6-1992. 95,425
» » » 10,50% 1- 7-1992. 98,700
» » » 11,50% 1- 7-1992. 96,625
» » » 11,50% 1- 8-1992. 96,275
» » » 12,50% 1- 9-1992. 98,175
» » » 12,50% 1-10-1992. 98,125
» » » 12,50% 1-11-1993. 97,500
» » » 12,50% 17-11-1993. 97,600
» » » 12,50% 1- 1-1994. 97,800

Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-11-1982/89 13% . . . 100,925
» » » » 1983/90 11,50%. 103,900
» » » » 1984/91 11,25%. 104,675
» » » » 1987/91 8,75%. 97,525
» » » » 1984/92 10,50%. 103,875
» » » » 1985/93 9,60%. 100,975
» » » » 1985/93 9,75%. 101,850
» » » » 1985/93 9,00%. 99,450
» » » » 1985/93 8,75%. . . . . 98 —
» » » » 1986/94 8,75%. 97,975
» » » » 1986/94 6,90%. 90,375
» » » » 1987/94 7,75%. 91,400
» » » » 21-3-1988/92 8,50%. . . 96,725
» » » » 26-4-1988/92 8,50%. . . 96,950
» » » » 25-5-1988/92 8,50%. . . 96,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09089

N. 154

Corso dei cambi del 10 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1356,750	1356,750	1356,75	1356,750	1356,750	1356,65	1356,500	1356,750	1356,750	1356,75
Marco tedesco	719,500	719,500	719,80	719,500	719,500	719,50	719,500	719,500	719,500	719,50
Franco francese	212,770	212,770	212,90	212,770	212,770	212,77	212,740	212,770	212,770	212,77
Lira sterlina	2215 —	2215 —	2215 —	2215 —	2215 —	2215 —	2216 —	2215 —	2215 —	2215 —
Fiorino olandese	638,330	638,330	638,25	638,330	638,330	638,33	638,330	638,330	638,330	638,33
Franco belga	34,390	34,390	34,39	34,390	34,390	34,39	34,390	34,390	34,390	34,39
Peseta spagnola	11,487	11,487	11,49	11,487	11,487	11,487	11,487	11,487	11,487	11,48
Corona danese	185,250	185,250	185,40	185,250	185,250	185,25	185,240	185,250	185,250	185,25
Lira irlandese	1920,400	1920,400	1920 —	1920,400	1920,400	1920,40	1920,300	1920,400	1920,400	—
Dracma greca	8,332	8,332	8,33	8,332	—	—	8,335	8,332	8,332	—
Escudo portoghese	8,591	8,591	8,59	8,591	8,591	8,591	8,591	8,591	8,591	8,59
E.C.U	1490,550	1490,550	1490,75	1490,550	1490,550	1490,55	1490,530	1490,550	1490,550	1490,55
Dollaro canadese	1155,200	1155,200	1155,50	1155,200	1155,200	1155,20	1155,300	1155,200	1155,200	1155,20
Yen giapponese	9,764	9,764	9,78	9,764	9,764	9,764	9,762	9,764	9,764	9,76
Franco svizzero	834,560	834,560	834,75	834,560	834,560	834,56	834,560	834,560	834,560	834,56
Scellino austriaco	102,237	102,237	102,15	102,237	102,237	102,237	102,240	102,237	102,237	102,23
Corona norvegese	196,300	196,300	196,25	196,300	196,300	196,30	196,300	196,300	196,300	196,30
Corona svedese	211 —	211 —	210,75	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —	211 —
Marco finlandese	318,560	318,560	318,75	318,560	318,560	318,56	318,650	318,560	318,560	—
Dollaro australiano	1039,800	1039,800	1040 —	1039,800	1039,800	1039,86	1040 —	1039,800	1039,800	1039,80

Media dei titoli del 10 agosto 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,075
» » » 22- 6-1987/91	89,500
» » » 18- 3-1987/94	73,950
» » » 21- 4-1987/94	73,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,400
» » » »	17- 1-1986/91	99,850
» » » »	1- 2-1984/91	101,100
» » » »	18- 2-1986/91	99,550
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,750
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	100,100
» » » »	1- 9-1984/91	100,025
» » » »	1-10-1984/91	100,225
» » » »	1-11-1984/91	100,325
» » » »	1-12-1984/91	100,125
» » » »	1- 1-1985/92	99,175
» » » »	1- 2-1985/92	98,300
» » » »	18- 4-1986/92	97,525
» » » »	19- 5-1986/92	97,750
» » » »	20- 7-1987/92	98,050
» » » »	19- 8-1987/92	97,825
» » » »	1-11-1987/92	97,800
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	18- 6-1986/93	96,050
» » » »	17- 7-1986/93	95,950
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,450
» » » »	20-10-1986/93	95,600
» » » »	19-12-1986/93	96,125
» » » »	18-11-1987/93	95,825
» » » »	1- 1-1988/93	97,325
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,900
» » » »	1- 4-1988/93	97,425
» » » »	1- 5-1988/93	98,475
» » » »	1- 6-1988/93	98,900
» » » »	1- 7-1988/93	98,725
» » » »	1- 8-1988/93	98,500
» » » »	1- 9-1988/93	97,775
» » » »	1-10-1988/93	98,050
» » » »	1-11-1988/93	98,325
» » » »	1-10-1987/94	97,175
» » » »	1- 1-1989/94	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	95,575
» » » »	1- 3-1985/95	92,550
» » » »	1- 4-1985/95	92,550
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,775
» » » »	1- 7-1985/95	95,325
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,675
» » » »	1-10-1985/95	94,050
» » » »	1-11-1985/95	93,975
» » » »	1-12-1985/95	93,825
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,925
» » » »	1- 3-1986/96	93,175
» » » »	1- 4-1986/96	92,750
» » » »	1- 5-1986/96	93,350
» » » »	1- 6-1986/96	94,675
» » » »	1- 7-1986/96	94,350
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	92,975
» » » »	1-10-1986/96	93,325
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	93,550
» » » »	1- 1-1987/97	93,025
» » » »	1- 2-1987/97	92,900
» » » »	18- 2-1987/97	92,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,275
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	93,325
» » » »	1- 6-1987/97	94,225
» » » »	1- 7-1987/97	93,950
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,025
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,225
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,675
» » » 9,25%	1- 2-1990	99,125
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,275
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,825
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,025
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,950
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,975
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,575
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,800
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,700
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,850
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,425
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,725
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,650
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,325
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,525
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,775
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,925
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,250
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,900
» » » 9,50%	1- 8-1990	99,025
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,225
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,925
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,425
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,925
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,100
» » » 9,25%	1-10-1990	97,550
» » » 11,50%	1-10-1990	99,125
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,050
» » » 9,25%	1-11-1990	97,500
» » » 9,25%	1-12-1990	97,575
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,400
» » » 11,50%	1-11-1991	97,750
» » » 11,50%	1-12-1991	98,125
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,950
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,875
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,250
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,625
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,975
» » » 11,00%	1- 4-1992	93,625
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,175
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,400
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,325
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,600
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,625
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,275
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,200
» » » 12,50%	1-10-1992	98,150
» » » 12,50%	1-11-1993	97,475
» » » 12,50%	17-11-1993	97,525
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,800
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,925
» » » »	1983/90 11,50%	103,700
» » » »	1984/91 11,25%	104,425
» » » »	1987/91 8,75%	97,525
» » » »	1984/92 10,50%	104,100
» » » »	1985/93 9.60%	100,975
» » » »	1985/93 9,75%	101,800
» » » »	1985/93 9,00%	99,850
» » » »	1985/93 8,75%	98 —
» » » »	1986/94 8,75%	97,975
» » » »	1986/94 6,90%	90.225
» » » »	1987/94 7,75%	91,650
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,675
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,950
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M10089

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

557° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed associati denominata Vespia, nel comune di Castellamonte, provincia di Torino, è trasferita ed intestata alla S.r.l. Castellamonte (Torino), via S. Sebastiano n. 24.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1988 è accettata la rinuncia della società mineraria Baritina S.p.a., con sede a Brescia, via Tosio n. 15, alla concessione mineraria di baritina denominata Baite di Campo, in comune di Roncobello, provincia di Bergamo.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1988 è accettata la rinuncia della S.p.a. Italmineraria, con sede in Milano, via Roncaglia n. 14, alla concessione di feldspati denominata Marone in comune di Trontano, provincia di Novara.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1988 la concessione di anidride carbonica denominata Acqua Bugliola nei comuni di Laterina e Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, di cui è titolare la S.r.l. I.T.A.C. - Industria toscana acido carbonico, con sede in Ponticino, provincia Arezzo, è rinnovata per la durataa di anni venti a decorrere dal 7 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1989 la concessione della miniera di ferro deonominata «Cogne» in comune di Cogne, provincia Aosta, è intestata alla S.p.a. Deltasider, con sede in Aosta, via Paravera n. 6.

Con D.D. 6 giugno 1988 alla società «Caolino d'Italia S.r.l.» con sede in comune di Roccastrada, località «I Piloni», provincia di Grosseto, è stata prorogata per la durata di anni 7 (sette), la concessione di argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «I Piloni» sita in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

89A3779

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Camera arbitrale del commercio dei cereali e dei semi - Genova», in Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata «Camera arbitrale del commercio dei cereali e dei semi - Genova», in Genova.

89A3781

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alla ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
46 AN	Vega di Mezzabotta e Frapiccini	Castelfidardo
24 CT	Pati Mario	Catania
29 CT	Signorelli Paolo	Catania
46 CT	F.lli Giuffrida	Catania
30 MC	«Arin S.n.c.» di Amicucci e Piergiacomi	Montecassiano
83 MC	Eurosilver	Montecassiano
554 MI	Martinenghi Giuseppe	Milano
985 MI	Gold and Diamond	Milano
1112 MI	Merlin F. e Chiericato O. S.d.f.	Milano
1141 MI	Cappa Gilberto	Milano
1201 MI	La Guta S.n.c. di Sagittario Felicitta & C.	Milano
1282 MI	Les Montres S.r.l.	Milano
1394 MI	Faraone Firenze S.r.l.	Milano
1411 MI	De Pace Salvatore	Pioltello
1416 MI	Ciotti Cesare	Milano
23 PC	Bonfanti Aurelio	Caorso
54 SS	Arca Giuseppe Michele	Alghero
38 SV	Coppola Vincenzo	Savona
60 UD	Modolo Luigino	Udine
301 VA	C.C. Giolielli di Costantini Claudio	Vergiate

89A3780

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata dal 25 giugno 1987 al 21 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata dal 22 dicembre 1987 al 22 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 5 marzo 1989 al 31 agosto 1989.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore maccanico operanti nell'area industriale di Brindisi è prolungata al 15 dicembre 1988.

89A3720

Modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1989, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 268, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modifiche degli articoli 9 e 21 nonché il testo del nuovo art. 43-*bis* dello statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 4 agosto 1973.

89A3744

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è stata ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.A.S.A.*, con sede in Roma, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione dal 1° dicembre 1988.

2) *S.p.a. Ciappazzi*, con sede in Messina, stabilimento di Messina:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1989.

3) *S.p.a. Comerint*, con sede in Roma, stabilimento di Roma:

periodo: dal 20 settembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione dal 20 settembre 1988.

4) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino*, con sede in Pesaro, stabilimento di Pesaro:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione dal 28 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto*, con sede in Roma, stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

2) *S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto*, con sede in Roma, stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1988.

3) *S.r.l. Philips sistemi medicali*, con sede in Milano, stabilimenti e unità nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causa: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

4) *S.p.a. Polygram dischi*, con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causa: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

5) *S.p.a. FIMI - Gruppo Philips*, con sede in Milano, stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causa: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

6) *S.c.r.l. - Cooperativa ceramica industriale Livorno*, con sede in Livorno, stabilimento di Livorno:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 1° gennaio 1987.

7) *S.c.r.l. - Cooperativa ceramica industriale Livorno*, con sede in Livorno, stabilimento di Livorno:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 1° gennaio 1987.

8) *S.p.a. Cementi Ravenna*, con sede in Ravenna, stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988.

9) *S.p.a. S.E.G.E.A. - Editrice della gazzetta di Parma*, con sede in Parma, stabilimento di Parma:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale articoli 35 e 37 legge n. 416/81 CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

10) *S.p.a. - Costruzioni meccaniche Bernardini*, con sede in Pomezia (Roma), stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

11) *S.r.l. - Saitrav*, con sede in Guidonia (Roma), stabilimento di Guidonia (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

12) *S.p.a. - Adn Kronos*, con sede in Roma, stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: riorganizzazione aziendale articoli 35 e 37 legge n. 416/81 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Buropa di Città della Pieve (Perugia) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 gennaio 1989, n. 10273/1.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. 27 Giugno di Bergamo che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1989 al 1° dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, o dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Italiana petroli*, con sede in Genova, stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989.

2) *S.r.l. Pastificio Spiga*, con sede in Pescara, stabilimento di San Giovanni Teatino (Chieti):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, o dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. SP Elettronica*, con sede in Milano, stabilimenti di Pero (Milano) sede amministrativa di Pero (Milano):

periodo: dal 22 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 22 dicembre 1988.

2) *A.r.l. Coop. 27 Giugno*, con sede in Bergamo, stabilimento di Bergamo:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causa: crisi aziendale art. 37 legge n. 416/81 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

89A3718

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con deliberazione n. 3343 di data 24 luglio 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Latteria sociale di Vacile - Soc. coop. a r.l.» in Vacile di Spilimbergo, costituita il 21 novembre 1982 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Sartorini, 34.

Con deliberazione n. 3344 di data 24 luglio 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Latteria sociale cooperativa - Soc. coop. a. r.l.» in Villanova di Prata, costituita il 2 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Bernardo Colussi, con studio in via Mazzini, 49, Pordenone.

89A3800

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Terzolas, Nogarè, Fornace e Premione

Con deliberazione n. 4493 di data 21 aprile 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1209/5 in comune catastale di Terzolas, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 6824 di data 16 giugno 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie numeri 1345, 1346/1 in comune catastale di Nogarè e la particella fondiaria n. 2467/1 in comune catastale di Fornace, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 7228 di data 23 giugno 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 878/3 in comune catastale di Premione, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A3760

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 248, concernente: «Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1989).

Nell'avviso di errata-corrige citato in epigrafe, riportato alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio *1982*, n. 248, ...», leggasi: «Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio *1989*, n. 248, ...».

89A3859

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Coruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*